



Tribunale di Piacenza

Sezione civile

Il Giudice

Letto il ricorso che precede (**R.G. 2327/2020**), depositato in data 26/11/2020 da **XXXXXX XXXXXX** e da **ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI CASA-CONFEDILIZIA PIACENZA**,

nei confronti di

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

visti gli articoli di legge (669-*bis* segg. e 700 c.p.c.);

vista la domanda di concessione di un provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte*;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

PREMESSO CHE

- Con delibera n. 9 del 21/09/2020¹ il Cda del Consorzio di Bonifica di Piacenza ha indetto le elezioni per il rinnovo componenti del Consiglio di Amministrazione convocando l'Assemblea dei consorziati per domenica 13 dicembre per lunedì 14 dicembre 2020, con svolgimento delle operazioni di voto nei medesimi giorni;
- Con delibera n. 10 del 21/09/2020² il Cda ha approvato le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto ed ha deliberato di non dar corso alla predisposizione di regole per assicurare il voto telematico da remoto (c.d. "*non presidiato*" o anche *online*):
- Lo Statuto del Consorzio³, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1385 del 20/09/2010, prevede all'art 18, disciplinante le operazioni di voto, che "*con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L'esercizio del voto in forma telematica deve garantire l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, le segretezza e la non modificabilità dello stesso*";

¹ Doc 2;

² Doc 3;



- l'art. 17 della L.R. n. 42/1984, prevede che “*gli statuti (consortili) disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:*
a) *favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;*
- Gli odierni istanti agiscono in giudizio lamentando la illegittimità, per contrarietà allo Statuto ed alla normativa regionale, delle delibere assunte dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con cui viene negato agli aventi diritto al voto la possibilità di votare con modalità telematiche (da remoto) nelle imminenti elezioni indette per i giorni 13 e 14 dicembre 2020, anche alla luce dell'attuale emergenza sanitaria in atto nonché della sostanziale inottemperanza alla previsione statutaria, protrattasi per numerosi anni; deducono inoltre l'erroneità ed illegittimità dei criteri adottati per l'assegnazione dei singoli votanti ad una sezione; chiedono di esercitare il diritto di votare telematicamente e, conseguentemente, di ordinare al Consorzio la sospensione delle attività assembleari relative alle elezioni fino all'esito del presente giudizio cautelare, nell'ipotesi in cui non fosse possibile l'instaurazione del contraddittorio prima delle elezioni;

RITENUTO CHE

- L'attività del Consorzio di Bonifica, persona giuridica pubblica, deve conformarsi ai principi generali dell'azione amministrativa ex art. 1 L. 241/90, nonché esplicitarsi in una modalità rispettosa del diritto dei consociati ad una buona amministrazione, sancito ai sensi dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- La disposizione statutaria di cui all'art. 18, stante il chiaro e preciso tenore letterale nonché la previsione di un termine ad adempiere, appare prevedere un esplicito vincolo conformativo in capo al Consorzio ed ai suoi organi, nel senso che una discrezionalità in capo all'ente può ritenersi sussistere solo con riferimento alla scelta delle concrete modalità di regolazione e disciplina del voto telematico, ma non può spingersi fino al punto di sindacare la doverosità o meno dell'adozione delle attività necessarie per l'ottemperanza a quello che appare un preciso obbligo statutario;
- Tale doverosità appare sussistere anche in quanto la previsione statutaria risulta funzionale all'esercizio da parte dei consociati/contribuenti del diritto di elettorato attivo, diritto soggettivo che consente a questi ultimi di concorrere alla formazione della volontà sociale; la mancata attuazione della norma statutaria appare risolversi, dunque,



in una compressione della sfera giuridica dei consociati, quantomeno sotto il profilo dell'effettività dell'esercizio del diritto di voto, con conseguente legittimazione del singolo consorziato ad agire per ottenere l'ottemperanza, da parte degli organi del Consorzio, alle disposizioni statutarie;

- La Delibera n. 10, che interviene in un contesto di costante disapplicazione pluriennale della norma statutaria, appare viziata sotto il profilo della motivazione, in quanto l'asserita impossibilità tecnica di adottare, per la fissata tornata elettorale, modalità di voto telematiche da remoto (*online*), non tiene conto della circostanza che già da tempo sul mercato agiscono operatori che offrono ad enti e società, sia pubbliche che private, servizi di voto digitale da remoto in grado di garantire segretezza e autenticità⁴; la delibera appare quindi determinare una sostanziale elusione del già citato art. 18 dello Statuto, nonché affetta da indici sintomatici di illogicità e irragionevolezza;
- La scelta del Cda di non adottare modalità di voto telematiche da remoto appare, inoltre, stridente con il principio della più ampia partecipazione al voto da parte dei consorziati sancito dalla legge regionale, tenuto conto che nelle attuali condizioni fattuali di emergenza sanitaria l'implementazione del voto telematico appare *ictu oculi* più consona a garantire la massima partecipazione del corpo elettorale, oltre ad impedire l'esposizione dei votanti ad ulteriori e non necessarie occasioni di contagio;
- Alla materiale impossibilità di instaurare il contraddittorio e definire il presente procedimento prima dell'inizio delle operazioni di voto, o comunque in tempo utile per ridefinirne in concreto ed in modo effettivo le modalità, consegue che la celebrazione delle stesse pregiudicherebbe l'esecuzione del provvedimento cautelare richiesto, in quanto l'accoglimento della domanda di consentire il voto telematico ai consorziati risulterebbe irrimediabilmente compromesso nel caso in cui le elezioni fossero celebrate nelle more del presente procedimento;

ritenuto, in conclusione, che l'istanza di concessione del provvedimento *inaudita altera parte* debba ritenersi meritevole di accoglimento;

⁴ Viene allegato al ricorso la proposta per la gestione mediante portale web di operazioni di voto online della società X DATA NET Srl, società utilizzata da Banca Sella spa per l'espletamento delle attività di partecipazione e voto all'assemblea sociale. Costituisce inoltre fatto notorio che sul mercato operino anche altri operatori qualificati: si pensi ad esempio alla piattaforma *online* ELIGO, utilizzata per le operazioni di voto da remoto per il rinnovo del Comitato direttivo Centrale da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati.



p.q.m.

1) **Sospende** l'efficacia delle Delibere n. 9 e n. 10 adottate dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e, per l'effetto:

2) **Inibisce** temporaneamente al Consorzio di Piacenza la celebrazione delle operazioni di voto relative al rinnovo dei componenti del Cda;

3) **Fissa** per la comparizione delle parti avanti a sé, l'udienza del

23/12/2020 ore **11:00**

esonero le parti dalla presentazione di informatori, riservandosi di fissare apposita udienza per detta attività ove ritenuta necessaria;

4) **manda** ai ricorrenti **di notificare** copia del ricorso e del presente decreto a parte resistente entro il 04/12/2020;

invita

parte resistente a costituirsi entro il 21/12/2020, onde consentire al Tribunale l'esame preliminare delle difese ed eccezioni;

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Piacenza, 30/11/2020

Il Giudice

Stefano Aldo Tiberti